

Mariti assenti e casalinghe disperate? Un rimedio legale dalla scuola shāfi‘ita nella Aleppo ottomana ḥanafita, ovvero una lezione sulla flessibilità della Legge islamica (non musulmani inclusi)

Marco Salati

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This short essay presents a number of unpublished 17th century documents from the Shari‘a court records of Aleppo pertaining to the rather sensitive, both morally and socially, issue of how to deal with cases of legally married women permanently deserted and abandoned by their absent husbands. In Aleppo, as elsewhere in the Ottoman realm, this frequently occurring phenomenon had its causes in widespread regional and interregional mobility patterns. For once, the Ottoman judiciary found itself incapable to come up with a practical solution and had to look for answers outside of the officially recognized Ḥanafite school. The Shāfi‘ite *madhhab*, the leading juridical school in Syria up until the arrival of the Ottomans in early 16th century, could and did in fact offer a much more pragmatic way out to the predicament of a relevant number of married women (including non-Muslim ones) who were allegedly experiencing hardship and privation.

Keywords Marriage. Divorce. Ottoman Aleppo. Court records.

Adottato fin dalle origini dal Casato di ‘Uthmān quale proprio sistema legale di preferenza, l’hanafismo fu senza sforzo esteso in tutti i domini ottomani quale scuola giuridica ufficiale. Di conseguenza, il *mufṭī* ḥanafita di Istanbul si pose e fu riconosciuto quale suprema au-

torità religiosa dell'Impero con il titolo di Shaykh al-Islām.¹ Tale egemonia, tuttavia, non determinò l'esclusione o l'eliminazione delle altre tre correnti giuridiche dell'Islām sunnita, vale a dire shāfi'ismo, mālikismo e ḥanbalismo. Seguite da una larga parte della popolazione ottomana, in particolare nelle province arabofone, esse erano riconosciute e accettate, pur se in una posizione gerarchica subordinata, da un sistema di potere impegnato a presentarsi come campione, difensore e unificatore del sunnismo quale 'unico' e 'autentico' Islām.² Gli ottomani, così, preservarono e trovarono un spazio di legittimità per le scuole non ḥanafite all'interno di un ideale e di un modello dottrinario e istituzionale frutto della abile combinazione di *pietas* islamica, sovranità imperiale e pragmatismo politico. Con l'eccezione delle aree corrispondenti all'attuale Tunisia e Algeria che rimasero largamente ancorate al tradizionale mālikismo, il patrocinio e il sostegno imperiale dato alla scuola hanafita determinarono, nel lungo periodo, una riduzione graduale nel numero degli affiliati alle altre scuole; queste, tuttavia, non scomparvero e continuarono a operare.

Sicuramente, questo è il caso della Siria (*bilād al-Shām*),³ dove l'arrivo degli ottomani del sultano Selīm I (r. 1512-20) nel 1516-17 diede il via a una riorganizzazione amministrativa e sistemica che modificò, inevitabilmente, secolari gerarchie e posizioni delle scuole giuridiche. L'ḥanafismo, associato al nuovo potere dominante, attrasse gradualmente un crescente numero di '*ulamā'* e, conseguentemente, di comuni fedeli, fino ad allora, in maggioranza, tradizionalmente seguaci dello shāfi'ismo.⁴ Ciò nonostante, nelle principali città come Damasco, Aleppo, Cairo, lo shāfi'ismo poté contare su un proprio tribunale (*maḥkama*), presieduto da un vice (*nā'ib*) del giudice (*qāḍī*)

1 Per cui cf. Repp 1997, 400-2; 1986; Gerber 1999, in particolare 60-4.

2 Seppur presenti, le altre versioni di Islām quali lo sciismo (duodecimano e zaydita) e khārijismo/ibādismo, non furono mai riconosciute ufficialmente.

3 Con 'Siria' (*Bilād al-Shām*) si intendeva, sia geograficamente che amministrativamente, tutta l'area comprendente gli attuali Libano, Siria, Giordania e Israele/Palestina.

4 L'ḥanbalismo rimase attivo nella Siria meridionale e in alcune aree della Palestina. Il mālikismo, mai veramente popolare, continuò a essere marginale e ininfluente, con la sola, ma importante, eccezione di Gerusalemme. L'importanza del numero di seguaci delle varie scuole è ben illustrata da Dror Ze'evi. Il riferimento è a Gerusalemme ma lo si può estendere anche ad altre realtà come Aleppo e Damasco: «Dato che la religione considerava la politica come parte delle sue responsabilità, gli ulema consideravano l'amministrazione giornaliera nella città come facente parte dei loro doveri. Gli ulema erano il solo elemento di coesione all'interno della città e sbrigavano i propri affari tramite varie reti clientelari [...]. Le reti più efficienti erano quelle che univano la popolazione a seconda della loro adesione ad una delle Quattro Scuole giuridiche islamiche (*madhhabs*)» (Ze'evi 1996, 16, citando l'opinione dello studioso Ira Lapidus). Ove non diversamente specificato, tutte le traduzioni sono dell'Autore.

ḥanafita.⁵ Lunghi dall'essere un simulacro del passato, tenuto in piedi da un certo *penchant* conservativo cui gli ottomani non furono certamente estranei, esso trovò un proprio spazio nel quale agire con efficacia, un ambito importante dello statuto personale quale il matrimonio, in particolare la procedura di annullamento dello stesso.

Quest'articolo, infatti, si propone di mostrare come, grazie al ricorso a una regola più pratica e ragionevole prevista dalla scuola shāfi'ita, il sistema legale ottomano-ḥanafita fu in grado di far fronte a un problema dalle forti implicazioni sia pubbliche che private, vale a dire quello della precaria e complicata condizione della donna sposata in stato di solitudine e abbandono – sia affettivo/sessuale che economico – a causa della prolungata assenza del marito, che, come prescritto da regole legali ben stabilite, era obbligatoriamente tenuto al supporto materiale della propria moglie e degli eventuali figli.⁶

I registri (*sijillāt*) dei tribunali della Sharī'a di Aleppo⁷ offrono ampia documentazione di questa situazione e un piccolo campione di essi, risalente al XVII secolo, è stato qui utilizzato per provare che, al bisogno, la macchina legale ottomana, ben lungi dall'essere un sistema rigido e astratto, si prestava consapevolmente a un calcolato grado di flessibilità quando in gioco vi fossero gli imperativi interessi della comunità nel suo insieme, inclusiva, in questo FotoFotFoto-caso, anche dei non musulmani.

Dato il suo forte impatto sul piano morale, sessuale, sociale ed economico, l'importanza del matrimonio nell'Islām è ovvia e non richiede ulteriori valutazioni.⁸ Così come precise e puntuali erano le regole per la stipula del contratto matrimoniale (*'aqd al-nikāḥ*), altrettanto lo erano quelle per il suo scioglimento, tramite ripudio unilate-

⁵ Sul rapporto tra ḥanafismo ottomano e le altre scuole cf. Gerber 1999, 67-70.

⁶ In un ormai lontano saggio su innovazione e tradizione nella pratica legale ottomana (Salati 2008), avevo affrontato la questione brevemente e a titolo informativo. In questa sede essa viene ripresa con maggiore attenzione e con il supporto di documentazione inedita presentata qui per la prima volta.

⁷ Sui registri dei tribunali ottomani in generale e sul loro uso come strumento di ricerca e studio della società ottomana cf., tra gli altri, Faroqhi 1997; Akgündüz 2009; Ze'evi 1998. Per la Siria (Damasco e Aleppo in particolare) cf. Rafeq 1976; Marino 2000; Marcus 1989, in particolare 8-9 e *passim*. Sui poteri del giudice e sulla struttura e funzioni del tribunale sciaraitico (*maḥkama* o *majlis al-shar'*) in epoca ottomana cf. Inalcik 1991; Jennings 1978; Marcus 1989, in particolare 10-11, 79-80, 106-7; Ergene 2003; Fitzgerald 2009. Sulla Aleppo ottomana in generale cf., tra gli altri, Masters 1988; Marcus 1989; Watenpaugh 2004; Wilkins 2010.

⁸ Tra gli altri cf. Tucker 1998, 37-77; 2008, 38-83; Sonbol 1996. Per Aleppo cf. Marcus 1989, 31-2, 202-7, 255-6.

rale (*ṭalāq*),⁹ separazione consensuale (*khul'/mubārāt*),¹⁰ o rescissione giudiziaria (*faskh*).¹¹

A quest'ultima situazione si arrivava qualora si riscontrassero fatti tali da impedire il regolare e ordinato svolgimento della vita coniugale. Accanto alle imperfezioni nel contratto stesso che portavano alla sua nullità o invalidità, a seconda della gravità dell'irregolarità riscontrata,¹² e ai casi di inadempienza per motivi legati a malattie o difetti che rendevano impossibili i rapporti sessuali,¹³ le scuole giuridiche generalmente concordavano sulla facoltà di intervento del giudice qualora il marito mancasse di provvedere al mantenimento (*na-faqa*) che le norme dottrinarie gli imponevano. Più precisamente, al marito dotato di beni veniva chiesto di ripristinare il mantenimento oppure di pronunciare la formula di ripudio. Al marito indigente, invece, era concessa una proroga, a discrezione del giudice, che gli consentisse di trovare i mezzi necessari al versamento del mantenimento; una volta scaduta la proroga senza che fosse occorso un cambiamento nella situazione del marito, il giudice sentenziava la separazione dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio. Le regole suddette si applicavano quando il marito era presente e viveva insieme alla moglie.

Le cose cambiavano in caso di assenza, temporanea, del marito. Il giudice, preso atto della mancanza di mantenimento, concedeva alla donna di avvalersi direttamente dei beni del marito o di contrarre debiti a nome suo cui egli avrebbe fatto fronte in seguito.¹⁴

Nei casi esaminati in questo articolo, siamo di fronte ad una situazione ancora più grave, nella quale si combinavano due fattori: la prolungata e assoluta assenza del marito e la sua certificata indigenza.

Per i giuristi, l'assente assoluto era «la persona di cui non si hanno più notizie, ma che si spera di poter rintracciare»,¹⁵ cioè di cui non era noto se fosse vivo o morto, in quale località abitasse o fosse passato o scappato, per utilizzare formule ricorrenti nei documenti dei tribunali. La moglie abbandonata si veniva a trovare in un limbo insostenibile. La solitudine e la mancanza di sostegno economico

9 Al solo marito, colui che 'stringe' il contratto, è consentito di sciogliere il vincolo, indipendentemente dalla volontà della moglie. Cf., ad esempio, Tucker 1998, 78-112. Per Aleppo cf. Marcus 1989, 196-206.

10 Molto frequente nei registri sciaraitici, questa procedura richiedeva comunque l'assenso del marito alla proposta di scioglimento chiesta dalla moglie.

11 Sulla definizione di *faskh* in generale (annullamento, dissoluzione, rescissione di un contratto) cf. Chehata 1991.

12 Cf. Santillana 1938-43, 1: 223-6.

13 Cf. Santillana 1938-43, 1: 280-2; Tucker 1998, 813.

14 I casi di questo tipo sono molto frequenti nei registri di Aleppo.

15 Santillana 1938-43, 1: 283.

innescavano, infatti, una serie di problematiche di natura etica e sociale che investivano la cerchia di parenti, vicini e, più in generale, il quartiere e i suoi rappresentanti (*shaykh, imām*). Da un lato, una donna sposata ma sola e senza mezzi era esposta a potenziali comportamenti capaci, di suscitare 'disordine' (morale); dall'altro, la sua situazione era un chiaro esempio di 'ingiustizia' (sociale), il tutto non in linea con il decoro, la rettitudine e l'integrità richiesta dalla società.

Tali circostanze imponevano, dunque, una soluzione adeguata e per quanto possibile, veloce. In questo frangente, come si è detto, l'hanafismo dominante mostrava una rigidità che gli impediva di essere efficace: la dottrina di questa scuola, infatti, continuava a ritenere il matrimonio vigente e in atto anche in queste condizioni estreme. Solo con il raggiungimento dell'età di novanta anni, la moglie, se ancora viva, avrebbe potuto rivolgersi al giudice e chieder di essere sciolta e liberata dal vincolo matrimoniale. Insomma, una non soluzione. Il giudice hanafita, il supremo esecutore della visione ottomano-islamica di giustizia, era di fatto vincolato alle opinioni della propria scuola e impossibilitato ad agire altrimenti. Tuttavia, e qui entra in gioco il flessibile pragmatismo della Legge, egli poteva delegare il caso a quello dei suoi vice in grado di garantire la via d'uscita all'*impasse* giuridico, vale a dire il rappresentante della dottrina shāfi'ita. Questa scuola, infatti, sosteneva che, stabilite l'esistenza del matrimonio, l'assenza totale del marito e l'indigenza di entrambi, un congruo ma ragionevole numero di anni di attesa da parte della donna fossero più che sufficienti per chiedere al giudice di terminare il contratto.¹⁶

Calato nella realtà della procedura, questo processo di autorizzazione e di delega, con le sue rilevanti conseguenze, costituiva, dunque, l'asse portante della narrazione giuridica prodotta nei registri. Dal formalismo di questa narrazione emerge, evidente, che la causa che portava molte donne sposate in uno stato di abbandono e sten-

16 Nei testi fondanti del pensiero shāfi'ita e, in questo caso, anche mālikita è così riportato: «Avverandosi la scomparsa, la moglie deve denunciare il fatto al giudice o altra autorità legittima (*imām*), il quale deve anzitutto prescriverle di provare: a) l'esistenza del matrimonio; b) il fatto della scomparsa. Ed avuta la prova di tutto ciò, scrive alle autorità del luogo ove si crede possa trovarsi lo scomparso, chiedendo loro di farne ricerca. La scomparsa non è di per se stessa causa della risoluzione del vincolo coniugale. La moglie dello scomparso può chiedere subito lo scioglimento del matrimonio solo se il marito non le abbia lasciato quanto occorre al suo mantenimento» (Santilana 1938-43, 1: 162-5). Come si vedrà, nei documenti qui presentati il tempo di attesa dichiarato dalle parti coinvolte è variabile, dai due, quattro, fino a dieci anni. Queste differenze si spiegano più con le specificità del singolo caso piuttosto che con eventuali diversità di opinioni nella dottrina. Cf. anche Marcus 1989, 103; Tucker puntualizza che nella maggior parte dei casi le sentenze di *faskh* nei tribunali hanafiti non erano in accordo con la giurisprudenza di quella scuola, bensì con le regole delle scuole shāfi'ita e hanbalita, quest'ultima relativamente attiva in Palestina (cf. Tucker 1998, 82-3).

ti a rivolgersi al tribunale¹⁷ era il diffuso fenomeno di forte mobilità e migrazione che investiva Aleppo e la sua provincia. In entrata come in uscita, questa città, meta e snodo del traffico regionale, interregionale e internazionale e importante stazione della carovana del pellegrinaggio a Mecca,¹⁸ dimostrava che

molti degli abitanti di Aleppo provenivano dalla regione circostante e molti altri erano arrivati per sistemarsi nei vari quartieri della città. Questa migrazione, parte di un modello regionale di mobilità, confermava in modo tangibile il carattere poroso della città [...]. Nel corso del Seicento e del Settecento, attratti da periodi di prosperità, gli immigrati aggiunsero molti nuovi quartieri al paesaggio urbano [...]. Al tempo stesso, diverse migliaia di residenti se ne andarono per sempre per cercare fortuna altrove [...]. In tutta la regione, uomini e donne inquieti, troppo ambiziosi o svantaggiati per essere trattenuti da legami locali, si misero in cammino alla ricerca di fuga, avventura, o un nuovo futuro.¹⁹

Questo concorre a spiegare il perché i casi di richiesta di annullamento di matrimonio si ripetevano con una frequenza tale da richiedere risposte efficaci.²⁰

Nell'affidarsi all'opinione giuridica shāfi'ita, accomodata all'interno di una rodata fraseologia procedurale, il sistema legale ottomano trovava, da un lato, il modo di arrivare a una sintesi armonica di tradizionali diversità tra le scuole; dall'altro, si garantiva per tutti – musulmani e non e senza distinzioni di genere o classe – la fruizione della possibilità di giustizia che tale sistema dispensava, a seconda dei propri interessi e convenienze. Grazie anche all'azione dei giurisperiti (*muftī*) la Shari'a si dimostrava, così, permeabile a modifiche, aggiustamenti e anche rotture con abitudini consolidate.

Last but not least, anche da questo campione di pochi ma, crediamo, rappresentativi esempi, emerge e si conferma un dato osservato da numerosi studiosi delle varie realtà che configuravano l'Impero ottomano: le donne di Aleppo, come di altre città, sapevano ed erano in grado di difendere i propri interessi e non esitavano a farlo, muovendosi entro quei limiti che secolari codici comportamentali e culturali stabilivano e affidandosi a quegli strumenti di cui la società del

¹⁷ Ma cf. il documento nr. 8 e il relativo commento.

¹⁸ Lo studio di Masters 1988 resta ancora il riferimento per una efficace analisi del ruolo commerciale di Aleppo tra il XVII e il XVIII secolo.

¹⁹ Marcus 1989, 30.

²⁰ Oltre a Marcus 1989, 103, cf. Wilkins 2010, 184-5 e nota 266. Per casi analoghi a Gerusalemme cf. Ze'evi 1996, 232 nota 33; per la Siria/Palestina cf. Tucker 1998, 47, 79, 83-7, 110-11.

tempo disponeva. Una dimensione di *agency*, per dirla con un termine già un po' frusto ma alla moda, che stride con la generica e superficiale ancorché diffusa rappresentazione e idea del femminile nelle società islamiche 'premoderne' e 'tradizionali' cui siamo abituati e che insiste sulla condizione di totale passività e mancanza di diritti della donna.²¹ Recenti studi, anzi, tendono a mettere in rilievo che se, da un lato, «si dà per scontato che [solo] le moderne riforme legali, con l'introduzione dei codici secolari e 'razionali' modellati su quelli europei e applicati nelle varie nazioni, abbiano portato cambiamenti positivi», dall'altro, l'intrusione diretta delle politiche nazionali nelle tematiche legate alla famiglia e allo statuto personale «ha avuto un effetto regressivo sulle donne e sulla società nel suo insieme».²²

In realtà, come osserva giustamente Abraham Marcus, quello che è definito «tradizionale e premoderno non dovrebbe essere inteso come primitivo, semplice o irrazionale [...]. La vita premoderna aveva la sua parte di sofferenza, privazione, violenza, sfruttamento e incertezza»²³ ma la Aleppo ottomana, «considerata la sua complessità di strutture e condizioni, deve essere riconosciuta come una società altamente civilizzata».²⁴

21 Cf. Tucker 1998; Zarinebaf-Shahr 1996; Zarinebaf-Shahr 1997. Per Aleppo cf. Marcus 1989, 53-62, 226-36 e *passim*.

22 Sonbol 1996, 2, 7.

23 Marcus 1989, 335.

24 Marcus 1989, 334.

I DOCUMENTI

1) RTA, XIV: 254

Sulla base della testimonianza di
*ḥājj*²⁵ Muḥammad b. *ḥājj* Aḥmad,
ḥājj Ibrāhīm b. Aḥmad,
ḥājj Qāsīm b. ‘Alī,
ḥājj Aḥmad b. ‘Abdallāh,
*shaykh*²⁶ ‘Uthmān b. *ḥājj* ‘Alā’ al-Dīn,

tutti residenti del quartiere al-Zāwiya in Aleppo la Ben Protetta²⁷ e a seguito della richiesta di testimonianza e di azione legale proveniente dalla rispettabile donna Maryam figlia di *ḥājj* Ṣadr al-Dīn del suddetto quartiere, è stato legalmente stabilito che la suddetta [Maryam] è la moglie dell’indiano Mūsā b. ‘Abdallāh in virtù di un matrimonio legale e legittimo; che egli l’ha lasciata ed è partito per un viaggio da due anni e che la sua è una assenza completa e assoluta al punto da non essere noto se egli sia vivo o meno. Ciò è avvenuto dopo che lei gli si era offerta ma egli si era rifiutato di avere rapporti sessuali con lei.

Egli è povero, non possiede denaro o beni che possano essere venduti per provvedere alle sue [di lei] spese. Ora lei è indigente, non è in grado di badare a se stessa, vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d’insubordinazione nei suoi confronti.²⁸

²⁵ Titolo di merito e di virtù religiosa per chi aveva compiuto il pellegrinaggio a Mecca.

²⁶ Gli usi del termine *shaykh* (‘anziano’, ‘persona matura e saggia’, ‘autorità religiosa’) sono molteplici. Il riferimento qui potrebbe essere a un leader di una confraternita mistica, al capo di una corporazione di mestieri o al responsabile di un quartiere (*shaykh al-maḥalla*), anche se, in quest’ultimo caso, ad Aleppo si preferiva l’uso di *imām* (cf. Marcus 1989, 384 nota 27) Le grandi città dell’Impero ottomano erano definite ‘ben difese’ (*mahrūsa*) e ‘ben protette’ (*maḥmiyya*) per rimarcare i doveri e i meriti della dinastia nell’assicurare sicurezza e stabilità.

²⁷ Con questo nome non viene citato un quartiere di Aleppo nelle fonti consultate. Generalmente, *zāwiya* indica una struttura di residenza per una confraternita mistica.

²⁸ Sulla base di *Corano*, IV, 34, capitolo *al-Nisā* (Le Donne), la giurisprudenza islamica ha elaborato il complesso di regole da adottare nei confronti della moglie ‘indocile’ o ‘disubbidiente’ (*nāshiza*, *‘āsiya*) nei confronti dell’autorità maritale, autorizzando la sospensione del mantenimento e una serie di comportamenti coercitivi da parte del marito, fino all’uso, molto discusso in epoca contemporanea, di percosse definite ‘leggere’. Sulla ‘indocilità’ (*nushūz*) della moglie e in che cosa esattamente consistesse cf. Tucker 1998, 63-5.

A questo fatto legalmente provato è unito il giuramento legale da lei proferito in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso, sulla conformità e bontà della sua causa legale.

A quel punto, il nostro signore e autorità, il giudice shāfi'ita della Sharī'a ha decretato con sentenza l'annullamento del matrimonio della suddetta [Maryam], l'ha liberata dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola dell'Imām al-Shāfi'ī, l'illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs - che Dio sia soddisfatto di lui.

Annullamento e separazione legali, di cui è stata fatta richiesta dopo che il caso era stato presentato al Vanto delle Nobili Autorità, il Più Eminente degli Eccelsi Signori, il Primo tra le Autorevoli Guide dell'Islām [...] Muḥammad *afandī*, il cui nobile lignaggio è famoso con il nome di Ḥusām-zāde, l'allora giudice di Aleppo²⁹ [...]. Questi glielo aveva assegnato dopo che la causa era stata legalmente istruita presso di lui nei modi descritti all'inizio di questo documento. Incarico assegnato e approvato legalmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno ventiquattro del mese di Safar al-Khayr dell'anno 1035 [/23 novembre 1625].

Commento

Nella sua schematica e tipicamente asettica formulazione, questo documento segue il modello standard di narrazione della causa legale e della sua risoluzione. La menzione dei testimoni, la identificazione dell'attore ridotta all'essenziale³⁰ e la presentazione dei fatti (status matrimoniale, in questo caso non consumato, scomparsa e stato di indigenza del coniuge, impossibilità per la moglie di provvedere a se stessa) sono gli elementi fondamentali e necessari affinché si arrivi al verdetto, che puntualmente arriva sulla scorta di una precisa trasmissione di autorità concessa dal gran giudice hanafita di Aleppo al suo subordinato e rappresentante della dottrina shāfi'ita. La richiesta di giuramento, un elemento comune a tutti i documenti di questo tipo, fatta alla donna si rende necessario al fine di corroborare alcuni fatti della causa, quali il rifiuto da parte del coniuge di avere rapporti sessuali, la condizione di indigenza di entrambi e la docilità di carattere di lei.

²⁹ Nella lista dei giudici ottomani di Aleppo fornita dallo storico aleppino Kāmil al-Ghazzī nel suo *Nahr al-dhahab fī ta'rīkh Ḥalab*, il giudice in carica al momento della registrazione del documento è Ḥusām, il cui nome, tuttavia, è Muṣṭafā e non Muḥammad (cf. al-Ghazzī 1999, 1: 305).

³⁰ L'attore (*mudda'ī*) è colui che istruisce la causa, «colui che afferma l'esistenza di un fatto» (Santillana 1938-43, 2: 580).

La provenienza geografica del marito, un membro della comunità di commercianti/mercanti indiani tradizionalmente presenti ad Aleppo, sempre di sola fede islamica, potrebbe spiegare il perché dell'assenza e scomparsa di individui abituati a spostarsi, e sposarsi, con frequenza. Presenti in un numero definito «non necessariamente grande ma persistente», i mercanti indiani «operavano come venditori su piccola scala. Restavano ad Aleppo per periodi anche di qualche anno, per poi dirigersi in altri luoghi. Ironicamente, è la loro mobilità che ci avverte della loro presenza, poiché ne abbiamo notizie in gran parte tramite le occasionali cause di divorzio per abbandono istruite dalle loro mogli ad Aleppo».³¹

2) RTA, XIV: 347

Sulla base della testimonianza di
*sayyid*³² Abū Bakr b. *sayyid* ‘Uthmān,
ḥājj Ma‘tūq b. *ḥājj* Aḥmad,

[entrambi residenti] del quartiere Zāhir Bāb al-Naṣr nella città di Aleppo la Ben Protetta,³³ facente seguito alla richiesta di testimonianza e azione legale proveniente dal cristiano T-w-r-ta (?) figlio (*walad*)³⁴ di T-slī (?), l'agente legale per conto della rispettabile donna cristiana Zayn al-Tujjār figlia di Mansūr Shāh [...], è stato stabilito che la suddetta mandante è la moglie del cristiano Sarkīs figlio di ‘Abdallāh al-Diyārbakrī,³⁵ in virtù di un matrimonio legale e legittimo, e che egli la lasciò e scomparve da lei abbandonandola per un periodo di dieci anni di totale e assoluta assenza. Egli è povero, non possiede denaro o beni che possano essere venduti per provvedere alle sue [di lei] spese. Molte volte lei si era offerta a lui ma egli si era rifiutato di avere rapporti sessuali con lei: lei vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d'insubordinazione nei suoi confronti.

³¹ Masters 1988, 81. Il commercio con l'India era principalmente incentrato su tessuti e indaco naturale per le tinture (cf. Masters 1988, 62-4).

³² Titolo spettante a chi poteva vantare una discendenza dal profeta Muḥammad.

³³ Zāhir, o più comunemente Khārj, Bāb al-Naṣr si riferiva a un agglomerato di rioni esterni alla Porta della Vittoria Bāb al-Naṣr, uno dei punti di entrata nella Aleppo *intra muros*, nel quadrante nord-occidentale (cf. Marcus 1989, 316, 325).

³⁴ Nell'onomastica araba, il termine *walad*, in contrasto con *ibn/b.*, era usato per distinguere cristiani ed ebrei dai musulmani.

³⁵ Vale a dire originario o residente di Diyarbakir nell'Anatolia orientale, città con la quale Aleppo intratteneva rapporti commerciali e da cui provenivano numerosi immigrati di varia condizione sociale e professione (cf. Marcus 1989, 146-8).

A questo fatto legalmente provato si è unito il giuramento legale da lei proferito in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso, Colui che fece scendere il Vangelo sul profeta Gesù (ʿĪsā) – sul nostro profeta Muḥammad e su di lui la migliore delle preghiere – sulla conformità e bontà della sua causa legale

A quel punto, il nostro signore e autorità, il giudice shāfiʿita della Shariʿa ha decretato con sentenza l’annullamento del matrimonio della suddetta mandante [Maryam], l’ha liberata dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola dell’Imām al-Shāfiʿī, l’illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs – che Dio sia soddisfatto di lui.

Annullamento e separazione legali, di cui gli è stata fatta richiesta dopo che il caso era stato presentato al Vanto delle Nobili Autorità, il Più Eminente degli Eccelsi Signori, il Primo tra le autorevoli guide dell’Islām, il detentore del nobile lignaggio e la pura genealogia, la Crema dei Grandi della Famiglia del Profeta, il Prescelto tra i figli di Fāṭima la Pura Vergine³⁶ [...], il verificatore del suo tempo e della sua epoca [...] Muḥammad *afandī*, il cui nobile lignaggio è noto con il nome di Fanārī-zāde, l’allora giudice di Aleppo³⁷ [...]. Egli glielo aveva assegnato dopo che la causa era stata legalmente istruita presso di lui nei modi descritti all’inizio di questo documento. Incarico assegnato e approvato legalmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno sedici del mese di Dhū l-Qaʿda al-Ḥarām dell’anno 1035 [/9 agosto 1626].

Commento

Lungi dall’essere un caso isolato o eccezionale, questo documento concorre a provare che il Tribunale della Legge islamica, come osservato nella nostra introduzione, era aperto ad accogliere le istanze e a risolvere eventuali conflitti tra appartenenti a quelle comunità non musulmane (cristiani e ebrei) che formavano una cospicua porzione della popolazione di Aleppo. Per tradizione e per rimarcare i rispettivi confini, sin dagli inizi dell’epoca islamica i non musulmani monoteisti (*dhimmī*) godevano di una certa autonomia giuridica

³⁶ Intorno alla figura di Fāṭima (m. 632), figlia del profeta Muḥammad, moglie del quarto califfo ʿAlī (m. 661) e madre di Ḥasan (m. 669) e Ḥusayn (m. 680), si è nel tempo sviluppato una sorta di processo di santificazione che, più o meno consapevolmente, l’ha avvicinata a Maria madre di Gesù (cf. McAuliffe 2002, 192-3).

³⁷ Con il nome Fanārī-zāde è nota una famiglia di eruditi religiosi ottomani istanbulioti risalente al XIV secolo (cf. Walsh 1991). Questo Muḥammad dovrebbe corrispondere al Muḥammad b. Muṣṭafā al-Fanārī già giudice di Mecca intorno al 1616 e morto intorno al 1640 (cf. al-Ghazzi 1999, 1: 305; Öztuna 2005, 659; al-Muʿallimi 2000, 169).

e amministrativa che consentiva loro di regolare al proprio interno i rapporti interpersonali affidandosi ai capi religiosi della comunità. La frequenza con cui i *dhimmī* facevano appello al giudice della Shari'a della città sembra indicare un'aspettativa di maggiore imparzialità e rapidità di giudizio che caratterizzava la procedura islamica rispetto alle usuali modalità comunitarie.³⁸

Nel caso in esame la coppia potrebbe appartenere, a giudicare dal nome del marito assente, alla comunità armena o siriana (giacobita),³⁹ entrambe presenti nella regione di Diyarbakir dell'Anatolia nord-orientale. Considerando che Diyarbakir vantava una piccola produzione locale di tessuti in cotone destinata a essere lavorata e smerciata ad Aleppo, si può ipotizzare che il nostro Sarkis fosse in qualche modo impegnato in questo business che, per sua natura, implicava la necessità di spostamenti frequenti.⁴⁰ Il nome personale della donna, Zayn al-Tujjār (l'Ornamento dei Mercanti) autorizza a ipotizzare l'appartenenza a una agiata famiglia mercantile.⁴¹ La presenza di un agente/mandatario (*wakīl*) era un fatto molto frequente quando fossero coinvolte, infatti, donne altolocate.⁴²

La islamicità dei testimoni anche in cause legali riguardanti solo non musulmani, si spiega con il fatto che la testimonianza di quest'ultimi era ammessa solo in casi limitati. Da notare, infine, che il giuramento da lei pronunciato include la menzione di Gesù, cui subito dopo viene collegato, potremmo dire inevitabilmente, il profeta dell'Islām.⁴³

38 Cf. Marcus 1989, 106-8; Jennings 2011; Ze'evi 1996.

39 I cristiani di Aleppo erano suddivisi in Melkiti/Greci ortodossi, Armeni, Siriani/Giacobiti, Maroniti (cf. Marcus 1989, 40). Il nome dell'agente della donna non offre, per il modo in cui è scritto, indicazioni sulla comunità cristiana di appartenenza. Mentre i siriani/giacobiti era particolarmente attivi nei traffici con l'Egitto (cf. Masters 1988, 66, 96-9), gli Armeni, sia della regione anatolica che di provenienza iranica, gravitavano intorno ad Aleppo monopolizzando di fatto il commercio della seta (cf. Masters 1988, 83-6, 91-9).

40 Cf. Masters 1988, 206-7.

41 Con Fakhr al-Tujjār (Il Vanto dei Mercanti) si indicavano, infatti, i mercanti più in vista, sia musulmani che cristiani (cf., ad esempio, Masters 1988, 48-9).

42 Sulla pratica del mandato si veda, tra gli altri, Jennings 1975; Tucker 1998, 50-3, 157-8.

43 Cf. anche Santillana 1938-43, 2: 629.

3) RTA, XVII: 32

Sulla base della testimonianza di
shaykh Muḥammad b. *shaykh* Yūsuf the *imām*,⁴⁴
ḥājj ‘Alī b. ‘Alā’ al-Dīn,
Sulaymān b. Jum’a,

tutti residenti del quartiere al-Dallālīn, fuori la città di Aleppo la Ben Protetta,⁴⁵ facente seguito alla richiesta di testimonianza e azione legale proveniente dalla rispettabile donna Shaqra figlia di ‘Īsā, residente nello stesso quartiere, è stato stabilito che la suddetta attrice è la moglie di Muḥammad b. ‘Abdallāh al-Baghdādī in virtù di un di un matrimonio legale e legittimo. Egli ebbe rapporti sessuali con lei, poi andò via e scomparve alla sua (di lei) vista abbandonandola per un periodo di tre anni di totale e assoluta assenza, al punto da non essere noto se egli sia vivo o morto. Egli non le ha lasciato alimenti o vestiario e non le ha mandato nulla. Egli è assolutamente povero, senza mezzi o altri beni che possano essere venduti per provvedere alle sue [di lei] spese. Lei è indigente, bisognosa e incapace di badare a se stessa; vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d’insubordinazione nei suoi confronti.

A questo fatto legalmente provato si è unito il giuramento legale da lei proferito in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso sulla conformità e bontà della sua causa legale.

A quel punto, il nostro signore e autorità, il giudice *shāfi’ita* della *Sharī’a* ha decretato con sentenza l’annullamento del matrimonio della suddetta attrice [Shaqra], l’ha liberata dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola dell’*Imām* al-*Shāfi’ī*, l’illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs – che Dio sia soddisfatto di lui.

Annullamento e separazione legali, di cui gli è stata fatta richiesta dopo che il caso era stato presentato al Vanto delle Nobili Autorità, il Più Eminente degli Eccelsi Signori, Bāyazīd *afandī*,⁴⁶ il giudice sostituito all’Alta Corte [di Aleppo]. Questi glielo aveva assegnato dopo che la causa era stata legalmente istruita presso di lui nei modi descritti all’inizio di questo documento. Incarico assegnato e approvato legalmente.

⁴⁴ Come osservato precedentemente, nella Aleppo ottomana il titolo di *imām* era collegabile al responsabile di un quartiere o un distretto abitativo.

⁴⁵ Situato all’interno del grosso agglomerato di Bānqūsā, nell’estrema periferia a nord-est delle mura, al-Dallālīn prendeva nome dal fatto di ospitare le guide carovaniere (*dallāl*) (cf. Marcus 1989, 318; al-Ghazzī 1999, 1: 326-7; al-Qal’ajī 1989, 174-5).

⁴⁶ Non identificato nelle fonti consultate. Nella lista in al-Ghazzī 1999, 1: 305, il giudice in carica nell’anno islamico 1040 è ‘Ushshāq ‘Abd al-‘Aziz.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno diciannove del mese di Rabī' I dell'anno 1040 [/26 ottobre 1630].

Commento

Il caso è simile al precedente, con la differenza qui che il coniuge è originario di Baghdad, città con la quale Aleppo manteneva stretti rapporti commerciali e alla quale era collegata da una importante rotta carovaniera.⁴⁷

4) RTA, XVII: 410

Sulla base della testimonianza di

ḥājj Khalīl b. Muḥammad,
Muḥammad b. *ḥājj* Aḥmad,

Ibrāhīm b. Jum'a, tutti abitanti del villaggio di al-Fū'a,⁴⁸ che fa parte del distretto giudiziario di Ma'arra Maṣrīn,⁴⁹ facente seguito alla richiesta di testimonianza e azione legale proveniente dalla [rispettabile] donna Sitt al-Dār figlia di Ḥusayn, dello stesso villaggio, è stato stabilito che la suddetta attrice è la moglie di Muḥyī al-Dīn b. *ḥājj* Qāsim, abitante del villaggio di Ma'arra Maṣrīn, in virtù di un matrimonio legale e legittimo.

Egli ebbe rapporti sessuali con lei, poi andò via e scomparve alla sua (di lei) vista abbandonandola per un periodo di quattro anni di totale e assoluta assenza al punto da non essere noto se egli sia vivo o meno, dove risieda o dove si possa trovare.

Egli non le ha lasciato alimenti o vestiario e non le ha mandato nulla. Egli è assolutamente povero, e non possiede nulla che possa essere venduto per provvedere alle sue [di lei] spese. Lei è indigente e bisognosa, incapace di badare a se stessa e vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d'insubordinazione nei suoi confronti.

⁴⁷ Come indice dell'importanza del traffico Aleppo-Baghdad, Masters segnala che tra il 1610 e il 1640 le carovane nelle due direzioni, nonostante le difficoltà legate al clima pesante e all'attraversamento del duro deserto iracheno, potevano arrivare a includere tra i mille e i duemila cammelli (cf. Masters 1988, 111-12).

⁴⁸ Per cui cf. più sotto nel commento al documento.

⁴⁹ Antico insediamento agricolo e di transito carovaniero a una cinquantina di chilometri a sud-ovest di Aleppo, in epoca ottomana la sua importanza si ridusse a favore della vicina Idlib (cf. Elisséef 1986, 921-2).

[A questo fatto legalmente provato è unito il giuramento legale da lei proferito in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso, sulla conformità e bontà della sua causa legale].⁵⁰

A quel punto, il nostro signore e autorità, il giudice shāfi'ita della Sharī'a ha decretato con sentenza l'annullamento del matrimonio della suddetta attrice [Shaqra], l'ha liberata dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola dell'Imām al-Shāfi'i, l'illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs - che Dio sia soddisfatto di lui. Annullamento legale. Egli le ha anche ordinato di osservare un periodo di attesa (*tarabbuṣ*) [prima di potersi risposare], fino al completamento del ritiro legale (*'idda*).⁵¹

Tutto questo [è avvenuto] dopo che il caso era stato esaminato dal Vanto degli Studiosi e delle Autorità [...] 'Alī *afandī*, il giudice sostituto all'Alta Corte [di Aleppo].⁵² Questi glielo aveva assegnato dopo che la causa legale era stata legalmente istruita presso di lui nei modi descritti all'inizio di questo documento. Incarico assegnato e approvato legalmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno tre del mese di Dhū l-Qa'da dell'anno 1043 [/1 maggio 1634].

Commento

Al centro di una vasta e in gran parte florida e popolosa provincia, Aleppo era l'inevitabile centro di attrazione per quelle comunità agricole che, direttamente o per tramite di mediatori, arrivavano nei mercati cittadini per vendere i loro prodotti. Per casi importanti e non facili da risolvere in loco, il giudice di Aleppo e i suoi vice ascoltavano quotidianamente le lagnanze e le richieste di giustizia da parte degli abitanti dei paesi e villaggi che punteggiavano in particolare la parte settentrionale e occidentale della provincia.

L'interesse di questo documento sta nella provenienza dei testimoni e della donna da un villaggio, al-Fū'a, dove si concentrava, insieme a un quartiere della vicina Ma'arra Maṣrīn, a pochi km a est di Idlib, e a due piccoli centri a nord di Aleppo (Nubbul e Nughāwla/

⁵⁰ Nel testo del documento manca questo passaggio ma ci è sembrato opportuno inserirlo per uniformarlo agli altri.

⁵¹ In caso di scioglimento del matrimonio, e prima di passare eventualmente a nuove nozze, la Legge islamica impone alla donna di osservare un ritiro legale denominato *'idda* (lett. 'computo', 'calcolo'), della durata di tre cicli mestruali, al fine di verificare se sia incinta o meno. Nel caso lo sia, il nascituro è considerato legittimo ed è attribuito all'ex-marito. Per tutta la durata della *'idda* la donna non può contrarre matrimonio con altri.

⁵² Non identificato nelle fonti consultate. Nella lista in al-Ghazzī 1999, 1: 305, il giudice ufficialmente in carica nell'anno 1043/1634 è Gharīb Muḥammad.

al-Zahrā'), il grosso della antica comunità sciita duodecimana della Siria settentrionale.⁵³ Mai legittimato dalle autorità ottomane, lo sciismo duodecimano, era prudentemente tollerato per la sua periferica marginalità e l'atteggiamento inoffensivo dei suoi aderenti.⁵⁴

5) RTA, II: 381

La rispettabile donna sposata Šāliḥa figlia di 'Abdallāh, nobilitata dalla [conversione alla] religione dell'Islām e legalmente identificata da 'Abd al-Bāqī b. ḥājī Ḥasan e *shaykh* Muṣṭafā b. Ḥasan del quartiere Sūq al-Naḥḥāsīn di Aleppo,⁵⁵ è comparsa davanti al giudice e ha dichiarato di essersi convertita all'Islām sessanta giorni prima della data di cui sotto. [Ha inoltre affermato] che suo marito di nome Bayān figlio di 'Abdallāh al-K-bāmī (?), assente da questa città, ebbe rapporti sessuali con lei, la deflorò e poi se ne andò via, abbandonandola da quattro mesi, una totale e assoluta assenza al punto da non sapere se anche lui si sia convertito oppure sia rimasto nel suo stato di miscredenza.

Lei ha fatto richiesta del verdetto sulla base della regola della scuola dell'Imām al-Shāfi'ī, l'illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs - che Dio sia soddisfatto di lui. Ha anche esibito una nobile *fatwā* che recita così:

«Una donna Cristiana si converte all'Islām mentre il suo marito cristiano è assente. Una volta completati i tre periodi mestruali, quando cioè il tempo del suo ritiro legale è terminato, se lei sottopone il suo caso al giudice ḥanafita autorizzato, quest'ultimo ha il diritto di rimandarla al giudice shāfi'ita affinché questi sciogla il matrimonio fra loro? E se il giudice shāfi'ita autorizzato sentenzia l'annullamento, questo verdetto è legalmente valido e operativo ed è possibile per lei risposarsi in seguito?

Abbiamo dato una formale opinione legale e siamo stati compensati per questo. La risposta è: Dio è il Più Sapiante. Sì, il verdetto del giudice è valido e operativo. Se ha avuto rapporti sessuali [con il marito], lei completerà il ritiro legale di tre periodi mestruali dopo la sua conversione all'Islām e le sarà permesso di contrarre matri-

⁵³ Cf. Scarcia Amoretti 1984; Salati 1990.

⁵⁴ Sulla presenza dello sciismo duodecimano ad Aleppo nel corso del XVII secolo cf. Salati 1992.

⁵⁵ Il 'Mercato dei Ramai' (Sūq al-Naḥḥāsīn) è indicato a lato del quartiere *extra muros* Juqūr Qaṣṭal/al-'Aryān, nella zona settentrionale della città (cf. al-Ghazzi 1999, 2: 434-5; al-Qal'aji 1989, 144, 212, 242); tuttavia, con Khān al-Naḥḥāsīn e Sūq al-Naḥḥāsīn si intendono delle strutture commerciali *all'interno* della cinta muraria, nei pressi del Gran Tribunale (cf. Watenpaugh 2004, 79-80; Wolf 2005, 236-50).

monio. Questo sulla base dell'opinione dell'Imām al-Shāfi'ī - che Dio abbia Misericordia per lui.

Lo ha scritto l'umile Muḥammad al-Kawākibī, il *muftī* of Aleppo - che Dio lo perdoni». ⁵⁶

Poi, lei ha esibito una seconda opinione legale che recita così:

«Una donna *dhimmī* [della Gente del Libro] si converte all'Islām mentre suo marito, anch'egli *dhimmī*, è assente. Il suo ritiro legale è terminato dal momento della sua conversione all'Islām e non si sa se suo marito si sia convertito all'Islām durante il ritiro legale di lei. È lecito o no per lei sposare un musulmano in accordo con la semplice presunzione di permanenza del marito nella condizione di miscredenza?

Abbiamo dato una formale opinione legale e siamo stati compensati per questo. La risposta è: Dio è il più Sapiente. Sì, le è permesso di fare ciò in accordo con la regola della presunzione di continuità di quanto è certo (*istiṣhāb*). ⁵⁷

Sull'autorità di al-Shāfi'ī - che Dio lo approvi - al-Bayhaqī riporta nel *Mabsūt* ⁵⁸ quanto segue:

Il marito infedele ⁵⁹ fugge, sua moglie completa il ritiro legale ed egli ritorna da musulmano asserendo che la sua conversione all'Islām è avvenuta un mese prima del suo arrivo, che quello era il periodo del ritiro legale di lei e che il ritiro legale era poi terminato. Lei nega che egli si sia convertito all'Islām se non dopo il completamento del ritiro legale. L'opinione di lei fa fede e le viene richiesto il giuramento, mentre egli deve produrre la prova legale (*bayyina*). ⁶⁰

Registrato e trascritto dall'umile 'Umar, lo studente di al-'Urḏī - che Dio perdoni entrambi». ⁶¹

⁵⁶ Membro di una delle grandi e longeve famiglie di notabili locali, i Kawākibī-zāde, Muḥammad b. al-Kawākibī (m. 1096/1685) fu giurista, letterato e *muftī* di Aleppo (cf. al-Ṭabbākh 1988, 6: 356-64).

⁵⁷ Come osserva de Bellefonds 1997, si tratta del «principio per cui una data situazione giuridica che era esistita precedentemente veniva considerata ancora in atto fino a quando non si fosse dimostrato che aveva cessato di esistere o fosse stata modificata [...]. Tuttavia, l'*istiṣhāb* non è una fonte di legge oggettiva; inoltre, nella misura in cui è un mezzo per preservare diritti già acquisiti, esso è accettato dagli Ḥanafiti e Mālikiti oltre che dagli Shāfi'iti e Imāmīti».

⁵⁸ Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Bayhaqī (d. 458/1066) fu un famoso giurista e tradizionalista shāfi'ita. *Al-Mabsūt*, opera condotta sui testi attribuiti a al-Shāfi'ī, è uno dei suoi lavori più noti.

⁵⁹ Nel testo si usa il termine *murtadd* che, più precisamente, descrive l'apostata, cioè chi ha rinnegato l'Islām, piuttosto che l'infedele (*kāfir*). L'antichità della tradizione riportata fa pensare a una fase in cui il termine poteva includere diverse sfumature di miscredenza.

⁶⁰ In linea generale, con *bayyina* (lett. 'prova evidente') si intende la testimonianza di almeno due uomini giusti richiesta a chi afferma, mentre il giuramento spetta a chi nega (cf. Santillana 1938-43, 2: 409, 570, 591-4).

⁶¹ Se lo studente 'Umar rimane nell'anonimato, al-'Urḏī è identificabile con Abū l-Wafā' b. 'Umar al-'Urḏī (m. 1660), celebre erudito e *muftī* shāfi'ita di Aleppo, per cui cf. al-Ṭabbākh 1988, 6: 289-99; Masters 1988, 158-9.

Il giudice shāfi'ita ha autorizzato l'allora eminente giudice di Aleppo a separare i due sposi.⁶² Egli li ha informati che lei è da adesso separata per sempre da lui in virtù di un singolo e irrevocabile ripudio⁶³ e che lei è autorizzata a sposarsi con qualsiasi musulmano desideri. Ciò dopo che lei ha giurato in nome di Dio Onnipotente, il Clemente e il Misericordioso di aver visto tre periodi mestruali dal giorno della sua conversione fino a oggi. Giuramento legalmente pronunciato, sulla sola base del quale è stato stabilito che il suo ritiro legale è terminato.

Verdetto e notifica legalmente dati, dei quali è stata fatta richiesta. Registrato il giorno nove del mese di Šafar dell'anno 1075 [1 settembre 1664].

Commento

Che questo caso sia più complesso rispetto ai precedenti è evidenziato dal ricorso a due responsi giuridici (*fatwā*) a sostegno del verdetto del giudice, uno per mano del *muftī* ḥanafita di Aleppo, l'altro proveniente dall'entourage del *muftī* shāfi'ita della città.⁶⁴ La complessità risiede essenzialmente nell'intrecciarsi di due ordini di questioni: la conversione all'Islām di una donna cristiana coniugata e l'assenza del coniuge senza che di lui si abbiano notizie. Prese separatamente le due situazioni non presentano grossi problemi: la conversione all'Islām, un fenomeno non di grosse proporzioni ma costante e regolare nel corso del Seicento,⁶⁵ rende in questo caso invalido e nullo il contratto di matrimonio a meno che anche il coniuge non si converta, in quanto la musulmana neo-convertita non può essere sposata a un non-musulmano;⁶⁶ nel caso della totale assenza del coniuge, come abbiamo visto, i documenti esaminati in precedenza espongono una procedura tutto sommato rodada e semplice.

⁶² Il giudice in carica per quell'anno è 'Uthmān Fayḍallāh (cf. al-Ghazzī 1999, 1: 306).

⁶³ La formula singola di ripudio (*ṭalāq*) comportava lo scioglimento definitivo del contratto matrimoniale una volta terminato il ritiro legale della donna. La dottrina sunnita ammetteva, giudicandolo però negativamente, il ripudio triplice (*ṭalāq thulāthī*) mediante il quale il matrimonio era sciolto immediatamente.

⁶⁴ Sul rapporto tra giudici e *muftī* cf., tra gli altri, Tucker 1998, 20-2, 35-6.

⁶⁵ Sul fenomeno della conversione all'Islām ad Aleppo si veda Marcus 1989, 44. Egli lo ritiene un fenomeno trascurabile nel contesto cittadino, capace di coinvolgere solo persone di bassa estrazione sociale. Per una analisi di questo fenomeno nel panorama ottomano più generale cf. Baer 2001.

⁶⁶ Com'è noto, la Legge ammette il matrimonio tra un musulmano e una donna ebrea o cristiana ma non viceversa, anche se, a dire il vero, nel *Corano* questo divieto non è specificamente indicato.

Il sovrapporsi di questi elementi, invece, fa sì che si debba procedere con cautela, cercando di stabilire se il marito si sia convertito e, qualora lo abbia fatto, quando la conversione sia avvenuta, prima, durante o dopo il ritiro legale della donna. La presunzione di diritto (*istiṣhāb*), un tratto tipico della scuola *shāfi'ita*, unitamente al giuramento fatto dalla donna, consentono di risolvere la questione.

È interessante notare che, subito dopo la conclusione di quest'azione legale, troviamo, nella stessa pagina del registro, il documento del contratto di matrimonio tra la neo-convertita *Ṣāliḥa* - probabilmente non il suo nome proprio prima della conversione - e un certo *Muḥammad b. Ḥusayn*. Preceduto da un'enfatica introduzione sui meriti del matrimonio quale antidoto alla immorale fornicazione, buona pratica (*sunna*) dei profeti e vessillo (*shi'ār*) dei pii e santi, il documento include anche qui una *fatwā* di conferma delle affermazioni della donna.⁶⁷

6) RTA, XXXV: 108

Sulla base della testimonianza di
sayyid Ṭaha b. sayyid Yūsuf
ḥājj Maḥmūd b. 'Uthmān
shaykh Ṣāliḥ b. Nāṣir al-Dīn l'imām,

tutti residenti del quartiere *Sāḥa Bizza* di Aleppo la Ben Protetta,⁶⁸ la cui testimonianza è legalmente accettata, e facendo seguito alla richiesta legale di testimonianza preceduta dall'azione legale istruita dalla giovane pubere e vergine *Asīkhān* figlia di *Muḥammad*, residente nel suddetto quartiere, è stato stabilito che la suddetta attrice è la moglie di *sayyid Muḥammad b. sayyid Ramaḍān* in virtù di un matrimonio legale e legittimo. Egli non ebbe rapporti sessuali con lei, di modo che l'impedimento è di sua responsabilità. Poi, egli se ne andò e scomparve alla sua vista, abbandonandola per i passati cinque anni rispetto alla data di cui sotto; una totale e assoluta assenza al punto che non è noto se egli sia vivo o morto, dove abiti, dove sia fuggito o passato e dove si possa trovare. Non le ha lasciato alimenti né vestiario e non le ha mandato nulla di entrambi. Egli è povero, non ha proprietà, beni o altro che possa essere venduto per

⁶⁷ Wilkins 2010, 184 nota 216, cita altri casi anali del periodo 1664-65 e osserva: «La conversione può essere stata una opzione attraente per donne che cercavano di sottrarsi a matrimoni nei quali erano state abbandonate».

⁶⁸ Ampio e residenziale quartiere *intra muros* a sud della Cittadella di Aleppo (cf. al-Ghazzi 1999, 2: 107-11; al-Qal'aji 1989, 182-3).

provvedere alle sue [di lei] necessità. Lei è bisognosa e povera, incapace di badare a se stessa e vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d'insubordinazione nei suoi confronti.

A questo fatto legalmente provato è unito il giuramento legale da lei proferito in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso, sulla conformità e bontà della sua causa legale.

Il suddetto vice-giudice shāfi'ita ha decretato con sentenza l'annullamento del matrimonio della suddetta attrice, l'ha liberata dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola dell'Imām al-Shāfi'i, l'illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs – che Dio sia soddisfatto di lui. Annullamento e verdetto legali di cui gli è stata fatta richiesta.

Tutto questo dopo che il caso era stato presentato al Modello dei Nobili Eruditi e Insegnanti Muḥammad *afandī*, il vice-giudice ḥanafita in questo nobile tribunale ed egli glielo aveva assegnato dopo che la causa era stata legalmente istruita presso di lui nei modi descritti all'inizio di questo documento. Incarico assegnato legalmente.⁶⁹

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno ventisei del mese di Sha'bān dell'anno 1095 [/8 agosto 1684].

Commento

A differenza dei documenti finora presi in esame, due sono gli elementi che ci sembra opportuno evidenziare: in primo luogo, l'assenza di indicazioni di provenienza fa ritenere che il marito scomparso sia di origine locale; in secondo luogo, la residenza della donna in un quartiere residenziale è indicatore di una condizione sociale media. Ci troviamo, così, di fronte a un caso di mobilità solo in uscita da Aleppo, le cui precise motivazioni, naturalmente, restano ignote.

⁶⁹ Nella lista in al-Ghazzī 1999, 1: 306 non figura il nome del giudice in carica per l'anno islamico 1095. Per l'anno 1096/1685, troviamo *imām* 'Abdallāh.

7) RTA, XXXV: 138

Sulla base della testimonianza di
ḥājj ‘Abd al-Raḥmān b. Khalīl, *l’imām*,
Maḥmūd b. Yūsuf,
shaykh Muḥammad b. *ḥājj* Sāliḥ,

Yāsīn b. Khalīl, tutti residenti del quartiere Khān al-Sabīl, all’esterno della città di Aleppo la Ben Protetta,⁷⁰ e la cui testimonianza è stata accettata legalmente in seguito alla richiesta legale di rendere testimonianza – richiesta preceduta dall’azione legale proveniente dalla donna cristiana Almās figlia di Mānūk, abitante del suddetto quartiere – è stato certificato legalmente che la suddetta attrice è la moglie dell’uomo chiamato Juwān figlio di Juwān l’europeo (*ifranjī*)⁷¹ in virtù di un matrimonio legale e legittimo. Egli ebbe rapporti sessuali con lei e la deflorò; poi, egli se ne andò e scomparve alla sua vista, abbandonandola per i passati dieci anni rispetto alla data di cui sotto; una totale e assoluta assenza al punto che non è noto se egli sia vivo o morto, dove sia fuggito o passato e in quale luogo si possa trovare. Non le ha lasciato alimenti né vestiario e non le ha mandato nulla di entrambi. Egli è povero e indigente, non ha proprietà, beni o altro che possa essere venduto per provvedere alle sue [di lei] necessità. Lei è bisognosa e povera, incapace di badare a se stessa, vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d’insubordinazione nei suoi confronti.

A questo fatto legalmente provato è unito il giuramento legale da lei proferito in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso, sulla conformità e bontà della sua causa legale suddetta.

A questo punto, il vice-giudice shāfi’ita ha decretato con sentenza l’annullamento del matrimonio della suddetta attrice, l’ha liberata dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola del grande e magnifico Imām al-Shāfi’ī, l’illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs – che Dio sia soddisfatto di lui. Annullamento e verdetto legali di cui gli è stata fatta richiesta.

Tutto questo dopo che il caso era stato presentato al Modello dei Nobili Eruditi e Insegnanti Muḥammad *afandī*, il vice-giudice ḥanafita in questo nobile tribunale ed egli glielo aveva assegnato dopo che la causa legale era stata legalmente istruita presso di lui

⁷⁰ A ridosso delle mura orientali, questo quartiere di piccole dimensioni vantava strutture commerciali (*khān*), fontane pubbliche, un hammam e svariate moschee (cf. al-Ghazzī 1999, 2: 333-40; al-Qal’ajī 1989, 162).

⁷¹ Con *Ifranj/Firanj* (sing. *ifranjī/fricanjī*) il mondo dell’Islām, per un tramite probabilmente bizantino, chiamava i Franchi e, per estensione, gli europei, esclusi i cristiani spagnoli e gli slavi (cf. Lewis 1986).

nei modi descritti all'inizio di questo documento. Incarico assegnato legalmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno tredici del mese di Shawwāl dell'anno 1095 [23 settembre 1684].

Commento

Questo ulteriore esempio di coppia cristiana al cospetto del giudice islamico è particolarmente interessante. La donna, appartenente alla consistente popolazione armena della città,⁷² risulta coniugata a un europeo (*ifranjī*, lett. 'Franco'), Juwān figlio di Juwān, traducibile con un Giovanni figlio di Giovanni, nel qual caso avremmo a che fare con un membro di quella comunità veneziana che vantava ad Aleppo una antica e robusta presenza.⁷³

Le unioni tra europei/Franchi e donne locali non erano molto frequenti, o perlomeno, dato che il contratto matrimoniale era di natura privata, senza obbligo di registrazione al tribunale, nei registri non ne troviamo che tracce sporadiche. Questa sembra essere, dunque, un'interessante eccezione, sebbene l'unione non sembra essere durata molto. I dieci anni di attesa prima di esporre la causa in tribunale sono un tempo molto lungo rispetto ai casi presi qui in esame ma il documento non ne rende noti i motivi.

8) RTA, XXXV: 151

Al Consesso della Nobile Legge, al cospetto del Nostro Signore e Autorità, il vice-giudice shāfi'ita, la cui firma è apposta in alto nel documento, sulla base della testimonianza di

il Vanto dei Pii della Via mistica, Nostro Signore Şibyān b. Sulaymān,
il Vanto dei suoi Pari, ḥājj Muştafā b. ḥājj Darwīsh Qasūhī-zāde,
il Vanto dei Pii e dei Maestri mistici, shaykh Muḥammad b. 'Abd al-Qādir al-Qādirī,
il Vanto dei suoi Pari, Ḥasan jalabī⁷⁴ b. Muḥammad,

⁷² Il nome Almās è di origine persiana e significa 'diamante'. Mānūk è un tipico nome proprio armeno.

⁷³ Cf. Masters 1988, 14-15, 34 nota 16; Marcus 1989, 23, 146, 148, 338; Costantini 2001.

⁷⁴ Grafia araba per il turco *çelebi*, titolo onorifico per funzionari e mercanti di medio rango.

Muṣṭafā *bey*⁷⁵ b. Mūsā,
sayyid Darwīsh b. *sayyid* Muḥammad,

shaykh Farḥāt b. Muṣṭafā [...], la cui testimonianza è stata accettata legalmente in seguito alla richiesta legale di rendere testimonianza - richiesta preceduta dall'azione legale proveniente da Farḥāt *beshe*⁷⁶ b. Nāṣir, il rappresentante legale del Vanto delle Nobildonne Velate,⁷⁷ la Casta Signora e Perla Nascosta, 'Ā'isha *khānum*⁷⁸ figlia del Capo dei Nobili Condottieri, il Grande tra i Gloriosi Grandi, Sua Eccellenza Muḥammad Pasha⁷⁹ [...] - è stato certificato secondo i modi legali che la mandante suddetta è la moglie di Ḥasan *āghā*⁸⁰ b. Ḥamza. Egli ebbe rapporti sessuali con lei e la deflorò. Poi, egli se ne andò e scomparve alla sua [di lei] vista, abbandonandola per i passati tre anni rispetto alla data di cui sotto; una totale e assoluta assenza al punto che non è noto se egli sia vivo o morto, dove sia fuggito o passato e in quale luogo si possa trovare. Egli non le ha lasciato alimenti né vestiario, non le ha mandato nulla di entrambi, è povero e indigente e non ha proprietà, beni o altro che possa essere venduto per provvedere alle sue [di lei] necessità. Lei è bisognosa e povera, incapace di badare a se stessa, vive nello stesso luogo in cui egli la lasciò e in nessun modo si è ribellata o ha commesso atti d'insubordinazione nei suoi confronti. Poi, accompagnato dal Vanto dei suoi Pari Ḥasan *beshe*, il segretario del nobile tribunale, il vice-giudice *shāfi'ita* summenzionato si è recato alla casa della suddetta mandante, nel quartiere Jallūm al-Ṣughrā di Aleppo la Ben Protetta, e le ha chiesto di dare giuramento.

75 Titolo onorifico *bīk/bek/bey* riservato in origine a membri della classe militare, divenuto col tempo trasmissibile anche ai discendenti.

76 Il termine *beshe* era usato per ufficiali di grado inferiore (Marino 1997, 150 note 50-1).

77 Questo epiteto, in arabo *Fakhr al-Mukhaddarāt*, era riservato alle donne di alto rango a simboleggiare il modello di vita virtuosa e casta, al riparo dal contatto quotidiano e dagli sguardi di estranei (cf. Marcus 1989, 54). La donna così qualificata non ha bisogno di uscire di casa e in una causa legale le è permesso di farsi rappresentare da un mandatario e, nel caso debba prestare giuramento, lo può fare nella propria residenza, come in questo caso (cf. Santillana 1938-43, 2: 629).

78 Lett. 'signora, lady', titolo riservato alle donne di rango medio-alto.

79 Ipotizzando che si tratti di un ex-governatore di Aleppo - le espressioni elogiative nel documento non lasciano dubbi sul fatto che lo sia stato - nel periodo preso in esame troviamo due possibili candidati: Muḥammad Pasha, in carica nel 1071/1660, e il più famoso Qarā Muḥammad Pasha, in carica dal 1089/1678 al 1093/1682 e probabile costruttore del Khān al-Wazīr, una delle ultime grandi strutture commerciali erette da alti funzionari ottomani ad Aleppo (al-Ṭabbākh 1988, 3: 233; al-Ghazzi 1999, 2: 150; 3: 225, 227; Watenpaugh 2004, 188-210). Il celebre Gran Visir Merzifonlu Qarā Muṣṭafā (m. 1683), che non fu mai governatore di Aleppo, è considerato da alcuni studiosi il fondatore del Khān (cf. Watenpaugh 2004, 188-90).

80 Titolo di ufficiali militari, mercanti, funzionari dell'amministrazione.

La suddetta mandante ha proferito il giuramento in nome di Dio Onnipotente, il Perdonatore e il Misericordioso, sulla conformità e bontà della sua causa legale suddetta.

Sulla base di questo giuramento fatto secondo la Legge, il succitato vice-giudice shāfi'ita ha decretato con sentenza l'annullamento del matrimonio della suddetta mandante, l'ha sciolta dal vincolo maritale e ha ordinato che i due siano separati, secondo la regola della scuola del grande e magnifico Imām al-Shāfi'ī, l'illustre ed eccellente maestro Muḥammad b. Idrīs - che Dio sia soddisfatto di lui. Le ha, poi, ordinato di attendere, conformemente alla Legge, fino al termine del suo ritiro legale. Annullamento e verdetto legali di cui gli è stata fatta richiesta.

Questo sulla base della nobile *fatwā* da lei prodotta che così recita:

«Domanda: Zayd si assenta da sua moglie in modo totale e assoluto, senza lasciarle nulla come mantenimento. Se lei sottopone la questione a un giudice autorizzato a rinviarla al giudice shāfi'ita affinché giudichi secondo la dottrina shāfi'ita ed egli (il giudice autorizzato) la rinvia al giudice shāfi'ita e questi, riguardo ai due [coniugi], pronuncia un verdetto di annullamento del matrimonio in seguito alla testimonianza di uomini giusti e retti sul fatto che lei è priva di mantenimento, questo suo verdetto è operativo? Lei ha il diritto, stante questa situazione, di sposare un altro dopo la conclusione del suo ritiro legale come prescrive la Legge?

Abbiamo dato un responso legale per il quale siamo compensati.

Risposta: Dio è il Più Sapiente! Sì, stante così le cose lei ha il diritto di farlo.

Lo ha scritto l'umile Muḥammad, il *muftī* della città di Aleppo».

Il caso era stato istruito presso il Più Sapiente dei Nobili Dotti, la Crema delle Eccelse Autorità, colui che registra i casi giudiziari e le sentenze, che dipana i difficili problemi degli uomini e distingue e separa il lecito dall'illecito, colui che è la grazia delle notti e dei giorni e che cancella l'abominevole innovazione, il servitore del tappeto della comunità mohammadica, Sua Eccellenza 'Abd al-Laṭīf *afandī*, il giudice della città di Aleppo.⁸¹ Egli l'aveva assegnato [al vice-giudice shāfi'ita], dopo che la causa era stata da lui legalmente certificato nei modi descritti all'inizio di questo documento. Incarico assegnato legalmente.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno diciannove del mese di Shawwāl dell'anno 1095 [/29 settembre 1684].

81 Non figura nella lista dei giudici ottomani data dallo storico al-Ghazzī.

Commento

Riesce difficile credere che la figlia di un Pasha, cioè di un membro della élite ottomana, residente in uno dei quartieri più agiati della città, possa dichiararsi bisognosa, povera e senza mezzi di sussistenza. C'è, tuttavia, un fatto da tenere in considerazione: affinché si arrivi all'esito richiesto dalla parte lesa, il caso deve essere istruito secondo una rigida e consolidata formulazione, una procedura uniformata che ammette solo eventuali variazioni marginali, come, per esempio in questo caso, l'inserimento di retoriche espressioni elogiative in omaggio e rispetto per personaggi di classe sociali elevate. Sempre per lo stesso motivo, infatti, la presenza del gran giudice di Aleppo è salutata con altrettanta enfasi retorica.

Capace di incanalare contenziosi e controversie verso rapide conclusioni, questa stessa standardizzazione rende difficile arrivare alla 'realtà fattuale', cioè a una narrazione sganciata dalle gabbie del formalismo giuridico-giudiziale, un problema, a dire il vero, che investe tutta la documentazione presente nei registri.

A questo proposito, infatti, è bene ricordare che, da un lato, i registri dei tribunali ottomani sono ineludibili per qualsiasi tipo di studio della società ottomana e costituiscono un «incomparabile deposito di informazioni [...] e sono straordinariamente preziosi come fonte storica [in quanto] forniscono un vivido senso di come la società effettivamente funzionasse, degli obiettivi, pratiche, strategie, conflitti e incidenti che tessevano la trama della vita quotidiana»;⁸² dall'altro, «i registri sono narrazioni costruite con cura nelle quali l'aspetto legale, sebbene invisibile al lettore, rappresenta l'essenza del documento [...]. Il documento discute il caso non come si è effettivamente svolto ma, piuttosto, in termini consistenti con la dottrina e la pratica legali».⁸³

Queste condivisibili riflessioni, che interessano lo studioso e il ricercatore, non devono certamente sminuire il valore di quanto è arrivato sino a noi di questa ricca documentazione. Con un linguaggio e forma propri, essa, infatti, riflette le modalità di richiesta di giustizia da parte della popolazione di Aleppo e della sua provincia nelle sue variegate componenti, una giustizia che evidentemente, e con un certo grado di ottimismo, ci si aspettava di ottenere rapidamente e in modo soddisfacente facendo ricorso a chi era deputato, per consolidata tradizione dottrinarina, a rendere operativa la volontà divina in terra, il *qāḍī*, nel 'Consesso della Nobile Legge' (*majlis al-shar'*). È soprattutto per mezzo di questa venerata istituzione che la società di Aleppo, come di altre realtà dell'Impero ottomano, poteva spera-

⁸² Marcus 1989, 8-9.

⁸³ Ze'evi 1998, 37.

re di procedere a quella virtuosa composizione di conflitti e storture così ben presente nell'idea di Comunità di Giusti (Umma) fin dalle sue origini.

Bibliografia

- Akgündüz, A. (2009). «Shari'ah Courts and Shari'ah Records. The Application of Islamic Law in the Ottoman State». *Islamic Law and Society*, 16(2), 202-30. <http://dx.doi.org/10.1163/156851909X461690>.
- Baer, M. (2001). *Honored by the Glory of Islam: The Ottoman State, Non-muslims, and Conversion to Islam in Late Seventeenth-century Istanbul and Rumelia* [PhD dissertation]. Chicago (IL): University of Chicago.
- de Bellefonds, Y.L. (1997). «Istiṣhāb». Lewis, B. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 4. Leiden: Brill, 269.
- Chehata, C. (1991). «Faskh». Lewis, B. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 2. Leiden: Brill, 836.
- Costantini, V. (2001). «Il commercio veneziano ad Aleppo nel Settecento». *Studi Veneziani*, 42, 143-211.
- Elisséeff, N. (1986). «Ma'arrat Maṣrīn or Miṣrīn». Bosworth, C.E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 5. Leiden: Brill, 921-2.
- Ergene, B. (2003). *Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankiri and Kastamonu (1652-1744)*. Leiden: Brill.
- Faroqhi, S. (1997). «Sidjill. In Ottoman Administrative Usage». Bosworth, C.E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 9. Leiden: Brill, 539-45.
- Fitzgerald, T.J. (2009). *Ottoman methods of conquest: Legal imperialism and the city of Aleppo, 1480-1570* [PhD dissertation]. Cambridge (MA): Harvard University.
- Gerber, H. (1999). *Islamic Law and Culture (1600-1840)*. Leiden: Brill.
- al-Ghazzī, K. (1999). *Nahr al-dhahab fī ta'rīkh Ḥalab*. 3 vols. Ḥalab: Dār al-Qalam al-'Arabī.
- Inalcik, H. (1991). «Maḥkama, 2. The Ottoman Empire». Bosworth, C.E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 6. Leiden: Brill, 3-5.
- Jennings, R.C. (1975). «Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records. The Sharia Court of Anatolian Kayseri». *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 18(1), 53-114.
- Jennings, R.C. (1978). «Kadi, Court, and Legal Procedure in 17th c. Ottoman Kayseri. The Kadi and the Legal System». *Studia Islamica*, 48, 133-72.
- Jennings, R.C. (1975). «The Office Of Vekil (Wakil) in 17th Century Ottoman Sharia Courts». *Studia Islamica*, 42, 147-69.
- Jennings, R.C. (2011). *Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Women, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon*. Piscataway (NJ): Gorgias Press.
- Jennings, R.C. (1978). «Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri». *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 21(3), 225-93. <http://dx.doi.org/10.2307/3632199>.
- Lewis, B. (1986). «Ifrandj». Lewis, B. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 3. Leiden: Brill, 1044-6.

- McAuliffe, J. (2002). «Fatima». McAuliffe J. (ed.), *Encyclopaedia of the Qur'an*, vol. 2. Leiden; Boston: Brill, 192-3.
- Marcus, A. (1989). *The Middle East on the Eve of Modernity. Aleppo in the Eighteenth Century*. New York: Columbia University Press.
- Marino, B. (1997). *Le Faubourg du Mīdān à Damas à l'époque ottomane. Espace urbain, société et habitat (17430)*. Damas: Institut Français d'Etudes Arabes de Damas.
- Marino, B. (2000). *Dalīl sijillāt al-maḥākīm al-shar'īyya*. Damas: Institut Français d'Etudes Arabes de Damas.
- Masters, B. (1988). *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East. Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo, 1600-1750*. New York: New York University Press.
- al-Mu'allimī, 'A. (2000). *Quḍāt Makka al-mukarrama min al-qarn al-hijrī al-awwal ḥattā al-'uṣr al-ḥāḍir*. Jidda: Maktaba al-Malik Fahd al-Waṭaniyya.
- Öztuna, Yılmaz (2005). *Devletler ve Hānedanlar. Türkiye (1074-1990)*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- al-Qal'ajī, 'A. (1989). *Ḥalab, al-qadīma wa l-ḥadītha*. Bayrūt: Mu'assasa al-Risāla.
- Repp, R.C. (1997). «Shaykh al-Islam, 2. In the Ottoman Empire». Bosworth, C.E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 9. Leiden: Brill, 400-2.
- Repp, R.C. (1986). *The Mufti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy*. London: Ithaca Press.
- RTA = Registri dei Tribunali di Aleppo. Damasco: Center for Historical Research, 622 voll.
- Rafeq, A.-K. (1976). «The Law-Court Registers of Damascus, with Special Reference to Craft Corporations During the First Half of the Eighteenth Century». Berque, J.; Chevallier, D. (eds), *Les Arabes par leurs archives (XVIe-XXe siècles)*. Paris: Editions du Conseil National de la Recherche Scientifique, 141-59.
- Salati, M. (1990). «I villaggi imamiti della provincia di Aleppo in epoca ottomana». *Rivista degli Studi Orientali*, 63(4), 231-55.
- Salati, M. (1992). *Ascesa e caduta di una famiglia di Ashrāf sciiti di Aleppo: I Zuhrāī o Zuhrāzāda (1600-1700)*. Roma: Istituto per l'Oriente.
- Salati, M. (2008). «Shari'a e pratica legale nella Siria ottomana tra innovazione e tradizione: il caso di Aleppo (secoli XVII-XVIII)». Pisi, P.; Scarcia Amoretti, B. (eds), *Religione e Politica: Mito, Autorità, Diritto*. Roma: Edizioni Nuova Cultura, 432-50. La Sapienza Orientale-Convegna.
- Santillana, D. (1938-43). *Istituzioni di diritto musulmano malichita, con riferimento alla scuola shafiiti*. 2 voll. Roma: Istituto per l'Oriente.
- Scarcia Amoretti, B. (1984). «A proposito della comunità imamita contemporanea di Siria». *Oriente Moderno*, III, 193-201.
- Sonbol, A. (ed.) (1996). *Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History*. Syracuse: Syracuse University Press.
- al-Ṭabbākh, M.R. (1988). *l'lam al-nubalā' bi-ta'rīkh Ḥalab al-shahbā'*. 7 vols. Ḥalab: Dār al-Qalam al-'Arabī.
- Tucker, J. (1998). *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.
- Tucker, J. (2008). *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511841316>.
- Walsh, J.R. (1991). «Fenāri-zāde». Lewis, B. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 2. Leiden: Brill, 879.

- Watenpaugh, H.Z. (2004). *The Image of an Ottoman City. Imperial Architecture and Urban Experience in Aleppo in the 16th and 17th Centuries*. Leiden; Boston: Brill.
- Wilkins, C. (2010). *Forging Urban Solidarities. Ottoman Aleppo 1640-1700*. Leiden: Brill.
- Wolf, S.Ch. (2005). *The Construction of Ottoman Aleppo: Modes and Meanings of Urban (Re-)Organization* [PhD dissertation]. Cambridge (MA): Harvard University.
- Zarinebaf-Shahr, F. (1996). «Women, Law, and Imperial Justice in Ottoman Istanbul in the Late 18th Century». *Sonbol* 1996, 81-95.
- Zarinebaf-Shahr, F. (1997). «Ottoman Women and the Tradition of Seeking Justice in the 18th Century». Zilfi, M. (ed.), *Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era*. London; New York: Brill, 253-63.
- Ze'evi, D. (1996). *An Ottoman Century. The District of Jerusalem in the 1600s*. New York: SUNY Press.
- Ze'evi, D. (1998). «The Use of Ottoman Shari'a Court Records as a Source for Middle Eastern Social History. A Reappraisal». *Islamic Law and Society*, 5(1), 35-56. <http://dx.doi.org/10.1163/1568519982599616>.
- Zilfi, M. (ed.) (1997). *Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era*. London; New York; Köln: Brill.